

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7

Modifiche all'articolo 9 della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Principi e finalità

Art. 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione e del proprio Statuto, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. La Regione sostiene tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"):

- a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la società regionale;
- b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilità sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarietà;
- c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
- d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;

- e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;
 - f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle imprese e nel movimento cooperativo;
 - g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà, così come previsto anche dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
 - h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilità della formazione del prodotto e della sua qualità, della sostenibilità ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversità;
 - i) impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

CAPO II Rapporti istituzionali

Art. 3 *Consulta della cooperazione*

1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'articolo 59 dello Statuto, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa è composta:
 - a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
 - b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
 - c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.

Art. 4 *Compiti della Consulta*

1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta regionale in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.

2. In particolare la Consulta si esprime:
 - a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall'esperienza cooperativa;
 - b) su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa in materia di cooperazione;
 - c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il sistema regionale della cooperazione.
3. La Consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai programmi integrati di cui all'articolo 7, comma 3, ai fini della stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà pubblicamente presentato in un'apposita Conferenza regionale della cooperazione; essa è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il rafforzamento dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.

Art. 5 *Funzioni di Osservatorio*

1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla cooperazione in Emilia-Romagna, con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale. Per lo svolgimento di tali funzioni la Regione può definire accordi o convenzioni con Unioncamere, associazioni cooperative di cui all'articolo 2, organizzazioni sindacali.
2. Gli esiti delle funzioni di Osservatorio costituiscono, di regola, la base per la elaborazione, da parte della Consulta di cui agli articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione.

Art. 6 *Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola"*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
 - a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
 - b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna ne-

gli organi della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello Statuto della Fondazione stessa.

5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all'attività della Fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla legge di bilancio.

CAPO III Interventi della Regione

Art. 7

Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2.

2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.

3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.

Art. 8

Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione

1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e l'accesso al credito delle stesse, nonché l'incremento della partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.

2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, può attuare:

a) interventi per attivare garanzie, controgaranzie, co-garanzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperati-

ve nate da crisi aziendali secondo le norme specificamente previste dalle leggi;

b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel Piano triennale delle attività produttive, e attraverso un fondo di rotazione;

c) interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).

3. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, nonché la loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1., 2. e 3, con propri provvedimenti, definisce:

a) le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al settore delle cooperative sociali;

b) le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi previsti;

c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità per la selezione degli interventi;

d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.

Art. 9

Promozione cooperativa

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorità nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 44, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), e dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati.

2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.

3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49,

(Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 11

Clausola valutativa

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, l'Assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'articolo 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.

CAPO IV

Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 12

Abrogazioni

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 22 del 1990, sono abrogati.
2. La legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, (Promozione e sviluppo della cooperazione), è abrogata.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 giugno 2006

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1304 dell'1 agosto 2005; oggetto assembleare n. 388 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 26, in data 4 agosto 2005;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economi-

che" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.4 del 18 maggio 2006, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Valdimiro Fiammenghi;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 31 maggio 2006, atto n. 16/2006.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVIE QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'art. 3 del DLgs 2 agosto 2002, n. 220 che concerne **Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, recante Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore** è il seguente:

«Art. 3 – Riconoscimento delle Associazioni

1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dall'1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.
6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le

Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 2

1) Il testo dell'art. 7 della Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 che concerne **Disposizioni di principio e disciplina generale della cooperazione** è il seguente:

«Art. 7 – Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.
- 1-bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con fondi di cui alla presente legge.
2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.
3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.
4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.
5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.
- 5-bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione.».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, riportati per esteso, della

Legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, che concerne **Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione** sono i seguenti:

«Art. 1 – Principi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina – in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale – gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.

Art. 2 – Servizi per la cooperazione

1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:

- a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;
- b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;
- c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;
- d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;
- e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;
- f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;
- g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;
- h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle cooperative.

Art. 3

La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione, di cui al terzo comma del precedente art. 2, per le casalinghe che:

- a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 14 milioni;
- b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 28 milioni;
- c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro.

Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'istituto assicurativo prescelto.

Art. 4 – Priorità e criteri

1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:

- a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;
- b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;
- c) particolare rilevanza sociale e civile;
- d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.

2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.

Art. 5 – Programmi di integrazione e sviluppo

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.

2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:

- a) iniziative di integrazione intercooperativa;
- b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;
- c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;
- d) acquisizione di know-how e tecnologie;
- e) assistenza finanziaria;
- f) formazione e informazione professionali;
- g) strutturazione organizzativa.

Art. 6 – Costituzione dal Sistema informativo sulla cooperazione regionale (S.I.C.R.)

1. Il Sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.

2. Il S.I.C.R. è costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.

Art. 8 – Commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive.

La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali;
- c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;
- e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.

3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendolo tra i collaboratori regionali.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.

5. Alla Commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla Consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalità di applicazione della L.R. 27 luglio 1982, n. 33, e della L.R. 10 settembre 1987, n. 29.

È abrogato l'art. 3 della L.R. n. 17 del 1980.

Art. 9 – Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.

2. In particolare, la Commissione:

- a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
- b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali;
- c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo;
- d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5;
- e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.

Art. 10 – Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:

- a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
- b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

Art. 11 – Esercizio dei diritti di socio fondatore

1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.

Art. 12 – Nomina dei rappresentanti della Regione

1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.

Art. 13 – Contributo

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Lire 100 milioni.

Art. 14 – Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.»